



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, N. 231







INDICE

1.1

CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

E LA NORMATIVA RILEVANTE

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE

NE GIURIDICHE10
SANZIONI13
DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO15
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL CE16
AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA17
CAPITOLO 2
ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ
LA SOCIETÀ ASEF SRL
MOTIVAZIONI NELL'ADOZIONE DEL MODELLO20
FINALITÀ DEL MODELLO20
IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO22
STRUTTURA DEL DOCUMENTO
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO
DESTINATARI ED ENTRATA IN VIGORE DEL MODELLO 23124
PIANO DI COMUNICAZIONE PER IL PERSONALE DI ASEF
PIANO DI COMUNICAZIONE PER I TERZI26
CAPITOLO 3
ORGANISMO DI VIGILANZA
IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)27
CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA28







+ c	OMUNE DI GENOVA	
3.3	RINUNCIA, REVOCA E DIMISSIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	.29
3.4	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO	.30
3.5	MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	.32
3.6	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	.33
3.6 3.6 3.6	.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	.34
	CAPITOLO 4	
	IL SISTEMA SANZIONATORIO	
4.1	PREMESSA	.37
4.2	SOGGETTI	.39
4.3	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	.39
4.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	.44
4.5	MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI	.47
4.6	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER E FORNITOR	I48
4.7	PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	.49
	PARTE SPECIALE "A"	
	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
	E CORRUZIONE TRA PRIVATI	
A.1	LE NORME DEL DECRETO (ARTT. 24, 25 E 25- <i>TER</i>)	.52
A.1	·	
A.1	,	
A.1 A.1	,	
A.1 A.1		
A.1		
A.1		
	2- <i>BIS</i> C.P.)	
A.1	.8 Concussione (art. 317 c.p.)	.62







A.1.9	CORRUZIONE (ARTT. 318, 319, 320 C.P.)	62
A.1.10	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319- <i>TER</i> C.P.)	63
A.1.1	I INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀÀ (ART. 319- <i>QUATER</i> C.P.)	64
A.1.12	2 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)	64
A.1.13	3 CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)	65
A.1.1	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635- <i>BIS</i> C.C.)	66
A.1.1	TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (346-BIS C.P.)	67
A.1.1	6 PECULATO (314 C.P.)	68
A.1.1	PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (316 C.P.)	68
A.1.18	3 Abuso d'ufficio (art. 323 c.c.)	68
A.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO	69
A.2.1	MISURE DI CONTROLLO	69
A.2.2	SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DI PROCURE E DELEGHE	72
A.2.3	GESTIONE GARE	72
A.2.4	Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti per l'esercizi	0
DELLE	ATTIVITÀ AZIENDALI	74
A.2.5	RAPPORTI CON I PRIVATI IN OCCASIONE DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E DI TUTTE LE ATTI	VITÀ
AD ESS	O CONNESSE	74
A.2.6	GESTIONE DI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	75
A.2.7	GESTIONE CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E SOVVENZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI	75
A.2.8	COMPORTAMENTO IN SEDE DI ISPEZIONI E CONTROLLI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI	
A.2.9	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI DI CONSULENZA	76
A.2.10	SPESE DI RAPPRESENTANZA, OMAGGI E SPONSORIZZAZIONI	78
A.2.1	GESTIONE DATABASE INFORMATIZZATI	79
A.3	LA LEGGE 190/2012 (C.D. LEGGE ANTICORRUZIONE)	80
A.3.1	COORDINAMENTO TRA LA L. 190/2012 ED IL D.LGS. 231/2001	81
A.3.2	FATTISPECIE DI REATI PREVISTE DALLA L. 190/2012	81
A.3.3	AREE DI RISCHIO DERIVANTI DA FATTISPECIE DI REATO ULTERIORI	82
A.3.3.	1 Processi di selezione del personale	82
A.3.3.	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NONCHÉ DI CONTRATTI DI	
CONSU	LENZA	82
A.3.3.	3 PROCESSI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE	83
A.3.4	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	84
A.3.5	FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	84
A.3.6	Flussi informativi nei confronti del Responsabile della Prevenzione della	
CORRU	ZIONE	85
A.3.7	Controlli sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi, consulenzi	ΕE
ASSEGI	NAZIONE AD UFFICI ED ALTRE PROCEDURE DI CONTROLLO	85
A.3.8	Adozione di misure per la tutela della riservatezza del dipendente o del sogget	ТО
CHE SE	GNALA LA VIOLAZIONE	85







PARTE SPECIALE "B"

REATI INFORMATICI

B.1	LE NORME DEL DECRETO (ART. 24-BIS)	.87
B.1	DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 419-BIS C.P.)	89
B.1	ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)	89
B.1	B DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI	
MEZ	ZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)	.90
B.1	DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O	
	GRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O	
TEL	MATICO (ART. 615- <i>QUINQUIES</i> C.P.)	91
B.1	,	
0 T	LEMATICHE (ART. 617- <i>QUATER</i> C.P.)	
B.1	DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI	
	A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART	
61	-QUINQUIES C.P.)	
B.1	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- <i>bis</i> c.p.)	.93
B.1		
0 D	ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)	
B.1	,	94
B.1		
	-QUINQUIES C.P.)	95
B.1		
	TRONICA (ART. 640- <i>QUINQUIES</i> C.P.)	
B.1		
D.L	n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. 133/2019)	95
B.2.	REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE	.96
	PARTE SPECIALE "C"	
	CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	
C.1	LE NORME DEL DECRETO (ART. 24-TER)	.98
C.1	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)	100
C.1		
C.2	AREE A RISCHIO	102







C.3	PRI	NCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	. 103
		PARTE SPECIALE "D"	
		REATI SOCIETARI	
D.1	LE I	NORME DEL DECRETO (ART 25- <i>TER</i>)	. 105
	1.1 1.2	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	
	1.3	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.)	
	1.4	IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625, COMMA 2, C.C.)	
D.	1.5	Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	. 111
D.	1.6	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	. 111
D.	1.7	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (ar	Γ.
	28 c.c.	•	
	1.8	OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)	
	1.9	OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)	
	1.10	FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)	
	1.11 1.12	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	
	1.12	AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)	
D.	1.14	OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART.	
26	38, coi	MMI PRIMO E SECONDO, C.C.)	. 114
D.2	ARI	EE A RISCHIO	. 115
D.3	PRI	NCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO	. 116
		PARTE SPECIALE "E"	
		SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
E.1	LE I	NORME DEL DECRETO (ART. 25- <i>SEPTIES</i>)	119
E.:	1 1	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	120
	1.2	Lesioni personali colpose (art. 590, terzo comma, c.p.)	
E.2	PRI	NCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO	122







PARTE SPECIALE "F"

	DELITTI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO	
F.1	LE NORME DEL DECRETO (ART. 25-OCTIES)	126
F.1. F.1. F.1. F.1.	Riciclaggio (art. 648- <i>bis</i> c.p.)	128
F.2	AREE A RISCHIO	130
F.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO	131
	PARTE SPECIALE "G"	
	REATI TRIBUTARI	
G.1	LE NORME DEL DECRETO (ART. 25-QUINQUIESDECIES)	135
G.1. G.1. G.1. G.1.	DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 DEL D.LGS. N. 74/2000) DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. N. 74/2000) OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 DEL D.LGS. N. 74/2000)	137 1. 138 139 140 GS. N. 100) 142 142
	PARTE SPECIALE "H"	
	REATI AMBIENTALI	
H.1	LE NORME DEL DECRETO (ART. 25-UNDECIES)	146
H.1.		
H.1.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
H.1. п 1		
H.1.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	154







	H.1.6	ASSOCIAZIONE A DELINQUERE ANCHE DI TIPO MAFIOSO AGGRAVATA DALLA FINALITÀ DI	
	COMMISSIO	NE DEI REATI AMBIENTALI (RUBRICATO "CIRCOSTANZE AGGRAVANTI", ART. 452- <i>octies</i> c.p.).	154
	H.1.7	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- <i>quaterdecies</i> c.p.)	155
	H.1.8	UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMAL	I 0
	VEGETALI S	ELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)	156
	H.1.9	DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733	3-
	BIS C.P.)	156	
	H.1.10	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto,	
	VENDITA, E	SPOSIZIONE O DETENZIONE PER LA VENDITA O PER FINI COMMERCIALI DI SPECIE PROTETTE (AR	TT.
	1 E 2 DELL	A L. 150/1992)	157
	H.1.11	Falsificazione di certificati in materia di specie protette (art. 3-bis della L.	
	150/1992	2)	161
	H.1.12	DETENZIONI DI ESEMPLARI VIVI DI MAMMIFERI E RETTILI CHE COSTITUISCANO PERICOLO PER I	LA
	SALUTE E P	ER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA (ART. 6 DELLA L. 150/1992)	162
	H.1.13	CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3 DELLA L. 549/199	13)
		163	
	H.1.14	SCARICHI DI ACQUE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (RUBRICATO "SANZIONI PENALI", AR	
	137 DEL D	.LGS. 152/2006)	
	H.1.15	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 152/2006)	168
	H.1.16	INQUINAMENTO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO, DELLE ACQUE SUPERFICIALI O DELLE ACQUE	
	SOTTERRA	NEE (RUBRICATO "BONIFICA SITI", ART. 257 DEL D.LGS. 152/2006)	170
	H.1.17	VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI	[
	FORMULAR	I (ART. 258 DEL D.LGS. 152/2006)	
	H.1.18	Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)	175
	H.1.19	$In stallazione\ o\ esercizio\ di\ uno\ stabilimento\ in\ assenza\ dell'autorizzazione\ alle$	
	EMISSIONI	IN ATMOSFERA (RUBRICATO "SANZIONI", ART. 279 DEL D.LGS. 152/2006)	
	H.1.20	Inquinamento doloso provocato da navi (rubricato "Inquinamento doloso", art. 8	\$
	DEL D.LGS.	202/2007)	
	H.1.21	Inquinamento colposo provocato da navi (rubricato "Inquinamento colposo", art	
	DEL D.LGS.	202/2007)	179
Н	.2 PRIN	NCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	180
_			





CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate "Enti"), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono







entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall'art. 27 della Costituzione precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.).

La responsabilità dell'Ente ad oggi sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite richiamate espressamente nel Decreto:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. i. 231/2001):
- ii. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art.24-ter D.Lgs. 231/2001); iii.
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e iv. in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001); ٧.
- reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001); vi.
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico vii. (art. 25-quater D.Lgs. 231/01);
- viii. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001);







- ix. delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01);
- x. reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/01);
- xi. delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01);
- xii. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/01);
- xiii. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies. 1 D.Lgs. 231/01);
- xiv. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. 231/2001);
- xv. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);
- xvi. reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001), nonché con riferimento alle sole sanzioni, "combustione illecita di rifiuti" (art. 256-*bis* D.Lgs 152/2006);
- xvii. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001);
- xviii. razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001);
 - xix. reati transnazionali (art. 10 L. 146/06);
 - xx. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del d.lgs. n. 231/2001);
 - xxi. reati tributari (art. 25 -quinquiesdecies D.Lgs 152/2006)
- xxii. contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001);







xxiii. delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001);

xxiv. riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001).

1.2 SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e
 l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:





- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale; ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità





del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta





criminosa di frequente verificazione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

 la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;





- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.5 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo





- 🏥 COMUNE DI GENOVA
 - dell'Ente (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "Organismo" o "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
 - d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.





CAPITOLO 2

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

2.1 LA SOCIETÀ ASEF SRL

La società A.Se.F. S.r.L. è l'Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova trasformata, in data 30 luglio 2010, in società a responsabilità limitata, con socio unico il Comune di Genova.

La A.Se.F. S.r.L. (di seguito denominata "ASEF") deriva dalla trasformazione dell'Azienda Speciale Servizi Funebri del Comune di Genova, costituita nell'anno 2001, succedendo, a sua volta, all'Azienda Trasporti Funebri del Comune, presente sul territorio genovese dall'inizio del 1900, a seguito della cessione dei cosiddetti "servizi istituzionali", tra i quali la gestione delle camere mortuarie degli ospedali San Martino e Sampierdarena.

La ASEF opera con proprio personale ed automezzi di proprietà e può fornire qualunque componente del servizio funebre, incluso il trasporto (ad es. auto funebri, furgoni, auto di accompagnamento, urne cinerarie, camere ardenti, svolgimento di qualunque pratica amministrativa e cimiteriale) con destinazione nel Comune di Genova, in altri Comuni o all'estero.

L'oggetto sociale è costituito da:

 a. organizzazione, gestione, esecuzione di servizi di trasporto funebre, onoranze funebri ed ogni altra attività complementare, affine, accessoria e/o connessa, in modo diretto ed indiretto;





- 💮 COMUNE DI GENOVA
 - b. realizzazione, manutenzione e gestione di sale di commiato, case funerarie, impianti di cremazione;
 - c. progettazione e gestione cimiteri per animali d'affezione

2.2 MOTIVAZIONI NELL'ADOZIONE DEL MODELLO

La ASEF, per assicurare che il comportamento di coloro che operano per conto o nell'interesse della società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello in linea con le prescrizioni del Decreto, con le indicazioni della giurisprudenza in materia e con le Linee Guida emanate e successivamente aggiornate da Confindustria.

Tale iniziativa, comprendente l'adozione di un Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della società.

FINALITÀ DEL MODELLO 2.3

Il Modello di ASEF si fonda su un sistema strutturato ed organico di documenti, nonché di attività di controllo, che:

individuano le aree e i processi di possibile rischio nell'attività della società, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene in astratto possibile che siano commessi i reati;







definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:

- un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività assunti dai Destinatari del Modello;
- un sistema sanzionatorio;

attribuiscono all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ASEF nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni che regolamentano tali attività, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di ASEF;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di ASEF, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che ASEF non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita, ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui ASEF intende attenersi e, dunque, in contrasto con l'interesse di ASEF stessa;





 censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

2.4 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

La ASEF per predisporre il Modello ha realizzato uno specifico progetto, che ha tenuto in debito conto le peculiarità della Società.

Il progetto di predisposizione del Modello ha seguito le seguenti fasi:

- 1) mappatura delle attività a rischio;
- 2) analisi dei rischi potenziali;
- 3) predisposizione del Modello.

L'esito del progetto sopra descritto ha portato all'adozione del presente Modello e del Codice Etico.

2.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da alcune "Parti Speciali".

Nella "Parte Generale", dopo un richiamo ai principi del Decreto, alle motivazioni di adozione del Modello, vengono illustrate:

- le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all'O.d.V.;
- la formazione del personale e la diffusione del Modello;





- il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso;
- i principi generali di comportamento validi per tutte le aree a rischio.

Le "Parti Speciali" evidenziano, la descrizione del potenziale profilo di rischio:

- le attività a rischio;
- i protocolli di controllo specifici;
- i comportamenti da osservare.

Inoltre, costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (Allegato I);
- Codice Etico (Allegato II);
- <u>Documento di Valutazione dei Rischi</u>, aggiornato al rischio biologico con riferimento alla pandemia da COVID-19 (Allegato III);
- Organigramma della Società (Allegato IV).

2.6 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

In ragione del fatto che il presente Modello è un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, modifiche od integrazioni, non sostanziali, da apportare al presente Modello, vengono direttamente recepite nello stesso, così come modifiche/integrazioni agli allegati del Modello, devono essere assicurati in maniera autonoma e tempestiva.





2.7 DESTINATARI ED ENTRATA IN VIGORE DEL MODELLO 231

Sono destinatari del Modello 231 i componenti degli organi sociali, i Dirigenti, i componenti dell'O.d.V., i dipendenti e collaboratori di ASEF, i fornitori, i clienti e in generale tutti i terzi che intrattengono rapporti per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società ASEF.

Il Modello 231 è approvato dall' Amministratore Unico di ASEF ed entra in vigore a partire dalla data della formalizzazione dell'approvazione.

È data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, del documento "Modello di gestione organizzazione e controllo" tramite il sito internet della Società e attraverso la Intranet aziendale in cui è disponibile la versione integrale.

La società predisporrà un piano di formazione del Modello in cui si individuano i destinatari della formazione che avranno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione previsti per la divulgazione dei principi e dei contenuti del Modello stesso.

Dell'avvenuta formazione sarà data informativa all'Amministratore Unico.

2.8 PIANO DI COMUNICAZIONE PER IL PERSONALE DI ASEF

Al personale della Società dovrà essere data comunicazione scritta, da parte dell'Amministratore Unico, dell'avvenuta approvazione del "Modello 231" e della sua disponibilità per consultazione presso la Intranet aziendale e presso la sede sociale.





La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa e all'attuazione del Modello, è operata dalla Direzione Aziendale di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

La stessa risulterà così articolata:

- a) personale dirigente, responsabili di funzione e personale con funzioni di rappresentanza:
 - seminario/corso iniziale di formazione;
 - seminario di aggiornamento quando necessario;
- b) altro personale:
 - già assunto: informativa sul D.Lgs. 231/2001;
 - neo-assunti: informativa sul D.Lgs. 231/2001 e sulla modalità di risposta attuata dalla Società mediante circolare esplicativa già all'atto dell'assunzione.

La Società si impegna ad effettuare la formazione in sede di (i) costituzione del rapporto di lavoro, (ii) trasferimento o cambiamento di mansioni, (iii) introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 36 e ss. del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ASEF si impegna a far si che la formazione sia facilmente comprensibile per i lavoratori e consenta loro di acquisire le relative conoscenze.

In merito ai contenuti della formazione medesima si è evidenziato come la stessa debba riferirsi:

a) ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;





b) ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore e del comparto di appartenenza della Società.

2.9 PIANO DI COMUNICAZIONE PER I TERZI

Ai consulenti, fornitori, collaboratori e altri soggetti che intrattengono relazioni economiche con la società, ASEF si impegna a portare a conoscenza degli stessi il contenuto del modello tramite:

- inserimento nel sito Internet della società del Modello;
- inserimento nei contratti stipulati con fornitori, consulenti e collaboratori di una clausola con cui si comunica l'adozione del modello e le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dello stesso.





CAPITOLO 3

ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)

L'art. 6, lett. b) del Decreto pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa l'affidamento ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento. In attuazione della norma, e considerando le dimensioni della Società, è stato deciso nell'ambito di ASEF che l'Organismo destinato ad assumere detto compito e quindi di svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni di Organismo di Vigilanza (per brevità, d'ora in poi, solo O.d.V.) abbia una struttura collegiale.

I soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'O.d.V. saranno individuati con decisioni dell'Amministratore Unico. I componenti dell'O.d.V. dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'O.d.V. e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'O.d.V. di ASEF si avvale del supporto delle funzioni di Direzione che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.







L'O.d.V., nella sua composizione collegiale, disciplina il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento).

L'O.d.V. ha come principali referenti gli uffici di staff aziendale con le particolari mansioni di informativa e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello, nonché per le conseguenti proposte di applicazione delle relative sanzioni.

Si prevede inoltre che l'O.d.V. di ASEF riferisca anche al Collegio Sindacale dell'eventuale commissione dei reati e delle eventuali carenze del Modello.

Applicando tutti i principi citati alla realtà Aziendale di ASEF, l'incarico all'O.d.V. viene affidato con decisione dell'Amministratore Unico ad un organismo costituito in forma collegiale.

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA 3.2

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'O.d.V. e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna, anche con sentenza di primo grado non passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- la condizione di interdetto legale o giudiziale, di inabilitato o di fallito;
- il rapporto di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con amministratori e sindaci della società.





I membri dell'Organismo sono tenuti a far conoscere immediatamente all'Amministratore Unico l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle suddette situazioni in quanto comportano la decadenza dall'incarico.

3.3 RINUNCIA, REVOCA E DIMISSIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È fatto obbligo, a ciascuno dei membri dell'Organismo di Vigilanza, presentare le dimissioni dall'incarico e/o dall'organismo stesso, nel caso in cui, a qualunque titolo, sopraggiungano cause di incompatibilità e/o di impossibilità per l'effettuazione delle attività e l'esercizio delle proprie responsabilità e/o, comunque, in caso di conflitto di interessi.

Ciascun membro dell'O.d.V. può rinunciare all'incarico con preavviso di almeno due mesi e con adeguata motivazione. La rinuncia deve essere comunicata per iscritto all'Amministratore unico, al Collegio sindacale e agli altri membri dell'O.d.V.

L'assenza ingiustificata di un componente dell'O.d.V. a tre o più riunioni può comportare la revoca dall'incarico.

L'Amministratore Unico può revocare la nomina di ciascun membro dell'Organo di Vigilanza, e/o può nominare nuovi membri dell'O.d.V.

Ogni variazione nel tempo della composizione dell'Organismo di Vigilanza (nuove nomine e/o revoche delle nomine in corso) e conseguente nuova emissione del presente Modello, deve essere decisa dall'Amministratore Unico, sentito il parere vincolante dell'O.d.V.

Tale decisione deve essere riportata in un apposito Libro dei Verbali delle riunioni dell'O.d.V.





3.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO

All'O.d.V. di ASEF è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura societaria, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni societarie e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'O.d.V. di ASEF il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo della società;
- condurre ricognizioni dell'attività societaria ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare





tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso O.d.V. obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'O.d.V. devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività Aziendale che possano esporre l'Azienda al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole parti del Modello, per le
 diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, ecc.), siano
 comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto
 prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un
 aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Dirigenti ed i Responsabili delle diverse Funzioni
 Aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello
 (definizione delle clausole standard, formazione del personale,
 provvedimenti disciplinari, ecc.).

L'O.d.V., nell'espletamento della propria attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni con poteri di spesa da esercitarsi nel rispetto delle procedure aziendali.





3.5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività poste in essere dall'O.d.V. non possono essere oggetto di sindacato da alcun altro organismo o struttura aziendale. L'Amministratore Unico è – in ogni caso – chiamato a svolgere un'attività di vigilanza a posteriori sull'adeguatezza complessiva del suo intervento, in quanto, su di esso, grava la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Qualora l'Amministratore Unico rilevi un comportamento dell'O.d.V. non rispondente a quanto descritto nel presente modello, attiverà le necessarie procedure sanzionatorie qui previste.

I componenti dell'O.d.V., nonché i soggetti dei quali l'O.d.V. si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività, obbligo che si prolunga per un periodo di tre anni dalla eventuale cessazione della carica e/o della funzione.

All' O.d.V. sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, ecc.).

L'O.d.V. si riunisce:

- 1) in via ordinaria almeno due volte l'anno, con cadenza semestrale, su proposta di almeno uno dei componenti;
- 2) in via straordinaria ogni qualvolta almeno un componente ne faccia richiesta agli altri.







Nel caso specificato sub 2) l'O.d.V. dovrà riunirsi entro 72 (settantadue) ore dalla ricezione della convocazione, salvo casi di espressa e comprovata impossibilità di partecipazione da parte dei due terzi dei membri, nel qual caso la riunione dovrà avvenire entro il termine massimo di una settimana lavorativa dalla mancata riunione.

Delle riunioni e dei contenuti dovrà essere dato atto con redazione di apposito processo verbale. L'O.d.V. potrà riunirsi anche a mezzo di strumenti informatici e telematici e di comunicazione a distanza, purché sia rispettata la contestualità della riunione e le procedure di autenticazione dei membri. Al di fuori delle presenti regole l'O.d.V. ha ampio potere di autoregolamentazione della propria attività.

3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI **VIGILANZA**

3.6.1 Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione prescritta nel Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:





- devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D.Lgs 231/2001 e a comportamenti non in linea con regole di condotta adottate dalla società;
- devono essere trasmessi tempestivamente all'O.d.V. i rapporti di segnalazione degli eventi incidentali (infortuni, accadimenti con conseguenti danni ambientali, incidenti, ecc.) e le non conformità rilevate secondo il vigente sistema gestione qualità aziendale in riferimento a fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- l'Organismo di Vigilanza, valutate le segnalazioni ricevute e sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso;
- le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto;
- le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

Spetta all'Organismo di Vigilanza il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei diritti della Azienda o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

3.6.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza note informative concernenti:

 notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, a carico della Società;





- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva applicazione del Modello organizzativo con evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali archiviazioni.

3.6.3 Modalità delle segnalazioni

Se un Esponente Aziendale desidera effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale canalizzerà poi la segnalazione all'O.d.V. Qualora la segnalazione non dia esito, o l'Esponente Aziendale si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'O.d.V. L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'O.d.V.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. I provvedimenti disciplinari conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al Capitolo 4.

L'O.d.V. non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'O.d.V. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza





dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni direttamente all'O.d.V.

È prevista l'istituzione di un indirizzo di posta elettronica quale "canale informativo dedicato" ("Canale Dedicato"), per l'O.d.V. di ASEF, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'O.d.V. e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

Tutte le informazioni aggiornate sulle modalità di segnalazione sono disponibili nella sezione "Società trasparente" del sito internet di ASEF (<u>www.asef.it</u>).





CAPITOLO 4

IL SISTEMA SANZIONATORIO

4.1 PREMESSA

Le presenti disposizioni individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che ASEF intende comminare per il mancato rispetto delle regole e delle procedure aziendali previste dal Modello organizzativo.

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, infatti, nell'elencare gli elementi che danno efficacia al Modello organizzativo, prevede espressamente di introdurre, da parte dell'impresa, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e regole previste dal Modello, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono, infatti, non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale.

Ciò significa che la Società deve tempestivamente reagire alle violazioni delle regole di condotta anche se il comportamento del soggetto non integri gli







estremi del reato ovvero non determini responsabilità diretta della società medesima.

A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal D. Lgs. 231/2001, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito, ai sensi dell'art. 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che non sostituisce le sanzioni previste dai rispettivi CCNL, ma che le integri prevedendo di sanzionare le fattispecie che costituiscono infrazioni al modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.

Si ricorda che il significato della parola Modello è da intendersi in senso estensivo cioè onnicomprensiva delle procedure, regole, e quanto altro identificato, nei capitoli precedenti ed utile a prevenire i reati ex Dlgs. 231/01

È opportuno precisare che anche il provvedimento disciplinare interno prescinde dall'esito di un'eventuale azione penale, non essendovi coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello comportamenti che integrano ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Tali disposizioni, in ragione del loro valore disciplinare sono vincolanti per tutti i dipendenti. Pertanto, le norme disciplinari relative alle sanzioni ed alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti.







4.2 **SOGGETTI**

Sono vincolati al sistema disciplinare di cui al presente Modello tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i componenti del collegio sindacale, i collaboratori di ASEF, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società.

L'accertamento delle infrazioni al Modello spetta all'O.d.V. che le dovrà segnalare tempestivamente all'Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale di ASEF.

È stato istituito un "canale informativo dedicato" per facilitare il flusso di segnalazioni all' O.d.V. circa eventuali violazioni del presente Modello.

4.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti di ASEF in violazione delle singole regole comportamentali, riconducibili al presente Modello, sono definiti come illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti sono conformi a quanto previsto dalle norme del Codice Civile in materia, in conformità all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili e coincidono con quelli previsti dall'art. 21 e art. 48 del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Funerario.





In ordine crescente di gravità sono:

- 1) Rimprovero verbale o scritto.
- 2) Multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base.
- 3) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 giorni.
- 4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni.

Tali provvedimenti si correlano a mancanze lievi/medie e recidiva delle infrazioni: è applicabile al lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni, ometta di svolgere controlli, ecc.) o nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

- 5) Licenziamento con preavviso.
- 6) Licenziamento senza preavviso.

Tali provvedimenti sono applicabili, conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo applicato, al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/2001: in tali ipotesi è dato infatti ravvisare atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del dipendente.





Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo del lavoratore e sussistenza di precedenti;
- posizione funzionale e mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnino la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, si affida all'Organismo di Vigilanza il compito di condurre le indagini interne in ordine alla violazione del Modello.

Prima di procedere all'irrogazione di qualsiasi eventuale sanzione, l'Ufficio del Personale dovrà contestare la violazione al soggetto responsabile in forma scritta, con comunicazione scritta alle eventuali Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) o a chi ne svolga eventualmente le funzioni, garantendo al responsabile il pieno diritto di replica, con redazione di relativo verbale e assistenza di un rappresentante sindacale ove presente, nel rispetto della L. 300/1970 e della normativa vigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di vigilanza dell'Azienda e dalla Direzione Aziendale e ogni modifica comunicata ai lavoratori e alle eventuali RSU.

Passiamo ora ad una analisi dettagliata delle singole fattispecie.





Richiamo verbale o scritto

Incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello, che comportino lievi pregiudizi della Società (ad esempio: che ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte; omette di svolgere controlli; non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo che comportino lievi pregiudizi per la Società).

Multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione

Incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi le procedure interne previste e richiamate dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile una "negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro", ovvero, in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi del servizio deliberatamente commesse non altrimenti sanzionabili" (ad esempio: non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato portato a conoscenza).

Recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non





conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui "deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute o rifiuta ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori" o in "qualunque modo commette grave trasgressione di quanto indicato nel modello" o, in caso di recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni.

Incorre nel provvedimento della sospensione il lavoratore nel caso di recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.

Licenziamento con preavviso.

Incorre nel licenziamento con preavviso il dipendente che:

non fa osservare, nelle aree a rischio, al personale da lui coordinato, le regole procedurali o di comportamento prescritte dal Modello o il dipendente che, oltre a violare personalmente le regole di cui sopra, opera in maniera tale da rendere inefficaci anche i controlli sopraindicati arrecando, così, un rilevante pregiudizio alla Società;

recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da sei a dieci giorni.







Licenziamento senza preavviso.

Ad integrazione dell'esemplificazione contenuta nel CCNL per i dipendenti delle Settore Funerario (Cfr. art. 23 comma 3), si precisa che può essere intimato il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, al lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento una "violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi";

abbia posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.

4.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La violazione da parte dei Dirigenti della Società, delle prescrizioni imposte dal Modello determina l'inadempimento di obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, rilevante ex art. 2104 cod. civ. (diligenza del prestatore di lavoro).

Spetta all'Amministratore Unico l'individuazione e l'applicazione delle sanzioni ritenute più opportune e dovrà comunicare le sanzioni applicate all' O.d.V., all'Assemblea ed al Collegio Sindacale.

Se la violazione del Modello è tale da ritenersi opportuno il licenziamento del Dirigente, il provvedimento sarà irrogato dall'Assemblea.





Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'O.d.V. nella procedura di accertamento delle violazioni ai dirigenti per violazione del Modello.

In ottemperanza dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/2001, è stato introdotto un sistema disciplinare, con sanzioni conservative e proporzionali all'entità delle infrazioni, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Tale sistema integra ma non sostituisce le relative disposizioni del contratto collettivo nazionale per i Dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confederazione Nazionale dei Servizi, pertanto qualora venga meno il rapporto di fiducia con la Società, il Dirigente stesso potrà incorrere nel licenziamento.

In relazione alla gravità degli illeciti disciplinari accertati, le sanzioni sono:

- 1) richiamo scritto;
- 2) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- 3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni;
- 5) licenziamento.

Richiamo scritto

Incorre nel richiamo scritto il Dirigente nel cui comportamento si ravvisi:

lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ecc.);





🏰 COMUNE DI GENOVA

tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità (ad es. mancata applicazione del rilievo di non conformità sul fornitore nel caso di ritardo della fornitura) commesse da personale a lui sottoposto o da altri soggetti (es: consulenti, fornitori ecc.).

Multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione

Incorre nella multa il Dirigente nel cui comportamento si ravvisi:

mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, siano da ritenersi più gravi (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);

omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da personale a lui sottoposto o da altri (es: consulenti, fornitori ecc.).

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il Dirigente che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui "commetta grave trasgressione o inosservanza di quanto indicato nel modello" o in caso di recidiva alle mancanze sanzionate con la multa o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.





Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il Dirigente nel caso di recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.

Licenziamento

Incorre nel licenziamento il Dirigente nel cui comportamento si ravvisi una violazione delle prescrizioni del Modello tale da configurare uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001 o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento di una gravità tale da esporre la Società ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per la Società (es. applicazione di una delle sanzioni previste dal decreto), intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il Dirigente è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

L'Assemblea e l'O.d.V. verificano l'effettiva esecuzione della sanzione applicata.

4.5 MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

In caso di violazioni commesse da parte degli Amministratori, spetterà all'Assemblea e/o al Collegio Sindacale provvedere ad assumere i provvedimenti sanzionatori ritenuti più opportuni.





In caso di violazioni imputate agli Amministratori, l'O.d.V. informa il Collegio Sindacale e l'Assemblea della notizia di infrazione.

L'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale e l'O.d.V., assume i provvedimenti sanzionatori più opportuni.

Se la violazione è realizzata, invece, da uno o più Sindaci, l'organismo di vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e l'Assemblea, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

L'Assemblea, il Collegio Sindacale e l'O.d.V. verificano l'effettiva esecuzione della sanzione applicata.

4.6 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER E FORNITORI

Ogni comportamento posto in essere da lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e comunque di soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda ed in contrasto con i dettami previsti dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001 a carico della Società.





In ragione dell'entità dell'infrazione è prevista la sospensione del rapporto per un periodo di 3 mesi, oppure nei casi più gravi l'esclusione degli stessi da qualsiasi rapporto lavorativo con la Società.

A titolo di esempio incorre nella sanzione della sospensione il fornitore che offra, a soggetti di ASEF, omaggi, doni o qualsiasi altra utilità che non abbiano modico valore. Pertanto nella modulistica contrattuale deve essere inserita apposita clausola in riferimento al presente paragrafo.

4.7 PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le violazioni del Modello vengono accertate dall'O.d.V. in relazione a controlli autonomi, o su segnalazione da parte di tutti i soggetti che vengano a conoscenza di violazioni al Modello tramite segnalazioni da inoltrare al seguente indirizzo:

A.Se.F. S.r.L., Organismo di Vigilanza

Via Frugoni 25 A, 16121, Genova

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni precedentemente richiamate saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari del medesimo;





- alle mansioni del lavoratore;
- all' eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle conseguenze in capo alla Società, ovvero entità del danno o pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e/o per tutti i portatori d'interesse;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- rilevanza degli obblighi violati.

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza secondo lo statuto e le procure o deleghe vigenti in ASEF ed eventualmente in base a disposizioni e/o riorganizzazioni sopraggiunte.

L'Amministratore Unico, di concerto con l'Ufficio Personale ed il Dirigente Procuratore, irroga le sanzioni nei confronti dell'autore della condotta censurata, incluse le sanzioni disciplinari per i Dirigenti, secondo le modalità precisate nel paragrafo relativo (sanzioni ai Dirigenti).

L'irrogazione delle sanzioni avviene sentito il parere dell'O.d.V.

Nel caso in cui l'O.d.V., a seguito delle verifiche svolte, individui un comportamento sanzionabile deve informare senza indugio l'Amministratore Unico ed il Dirigente Procuratore.

Una volta definita la sanzione l'O.d.V. viene informato tramite copia documentata. L' Ufficio Personale e l'O.d.V. verificano l'effettiva esecuzione della sanzione applicata.







In ogni caso chi irroga la sanzione, quindi a titolo di esempio anche per ciò che concerne la risoluzione di contratti con fornitori/consulenti in seguito ad accertata violazione del modello, ha l'obbligo di informare, tramite copia documentata del provvedimento, l'O.d.V.





PARTE SPECIALE "A"

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

A.1 LE NORME DEL DECRETO (ARTT. 24, 25 E 25-TER)

La parte speciale "A" è dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione e alla corruzione tra privati. La responsabilità amministrativa dell'ente per il primo blocco di reati è prevista dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, introdotto con il testo originario e modificato da ultimo dal D.Lgs. 75/2020, che ha introdotto il comma 2-bis. I reati di corruzione tra privati sono previsti dall'art. 25-ter, co. 1, lett. s-bis, D.Lgs. 231/2001, introdotto con il D.Lgs. 61/2022 e modificato con riferimento alla lett. s-bis dal D.Lgs. 38/2017.

Art. 24 del D.Lgs. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea i per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di





particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitàà, corruzione, abuso d'ufficio.

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter*, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.





4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attivitàà delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis, del D.Lgs. 231/2001.

Cfr. parte speciale "D".





Elenco dei reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25-*ter*, co. 1, lett. s-*bis*, D.Lgs. 231/2001:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.) [fattispecie inserita dal D.Lgs. 75/2020];
- truffa (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica [limitatamente all'ipotesi della commissione in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea] (art. 640-ter c.p.);
- nozione di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio (artt. 357, 358, 322-*bis* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [fattispecie inserita dalla L. 190/2012];
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [fattispecie inserita dalla L. 190/2012];
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [fattispecie inserita dal d.lgs. n. 38/2017];
- traffico di influenze illecite (346-bis c.p.) [fattispecie inserita dalla L. 3/2019];





- peculato (314, primo comma, c.p.) [fattispecie inserita dal D.Lgs.
 75/2020];
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) [fattispecie inserita dal D.Lgs. 75/2020];
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [fattispecie inserita dal D.Lgs. 75/2020].

A.1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

A.1.2 <u>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)</u>

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a





quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

A.1.3 Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

A.1.4 Truffa (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;





- se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2-*bis*) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

A.1.5 <u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni</u> pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

A.1.6 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una





delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

A.1.7 <u>Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico</u> <u>servizio (artt. 357 e 358, 322-bis c.p.)</u>

Nozione di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.





Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunitàà europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunitàà europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunitàà europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunitàà europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunitàà europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunitàà europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunitàà europee;





- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunitàà europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivitàà corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attivitàà corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attivitàà corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:





- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

A.1.8 Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualitàà o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

A.1.9 Corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilitàà, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.





Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

A.1.10 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.





A.1.11 <u>Induzione indebita a dare o promettere utilitàà (art.</u> 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualitàà o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilitàà è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilitàà è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

A.1.12 <u>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</u>

Chiunque offre o promette denaro od altra utilitàà non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilitàà per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.





La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

A.1.13 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societàà o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilitàà non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltàà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societàà con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di





intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puòò essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

A.1.14 <u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</u>

Chiunque offre o promette denaro o altra utilitàà non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchéé a chi svolge in essi un'attivitàà lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinchéé compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltàà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societàà o enti privati, nonchéé a chi svolge in essi attivitàà lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilitàà, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltàà, qualora la sollecitazione non sia accettata.





A.1.15 Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilitàà, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilitàà.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresìì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivitàà giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuitàà, la pena è diminuita.





A.1.16 Peculato (314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilitàà di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

A.1.17 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilitàà, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

A.1.18 Abuso d'ufficio (art. 323 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,





intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravita.

A.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

Al fine di prevenire i reati che ricadono nell'area di rischio contemplata dalla parte speciale "A", viene adottata una serie di principi di comportamento e controllo.

A.2.1 Misure di controllo

"Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua".

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dal D.Lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.





L'art. 31 del Codice sopracitato, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo "i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta".

"Nessuno può gestire in autonomia un intero processo".

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- le procure e le deleghe, con i connessi poteri autorizzativi e di firma e i limiti di spesa, siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) a cui riporta gerarchicamente;
- le modalità operative di gestione di una operazione o di un processo aziendale devono essere chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione.





"Documentazione dei controlli".

Il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare:

- chi ha eseguito un controllo;
- come è stato svolto;
- quale ne è stato l'esito.

"Monitoraggio e informativa".

Predisposizione da parte dei responsabili dei processi aziendali di report periodici riepilogativi degli aspetti significativi dell'attività svolta, anche attraverso indicatori che consentano di individuare tempestivamente eventuali anomalie o atipicità.

Trasmissione periodica all'Organismo di Vigilanza dei dati e delle informazioni richieste per l'espletamento delle funzioni di competenza, secondo quanto indicato nell'Allegato "Flussi informativi obbligatori all'Organismo di Vigilanza".

Oltre agli strumenti/attività già esistenti e ai principi di controllo precedentemente elencati e diretti a prevenire i reati indicati nel D.Lgs. 231/2001, sono previsti un insieme di protocolli che vanno ad integrare quanto stabilito nei documenti sopra menzionati.

I protocolli sono stati previsti in relazione alle tre macrocategorie dei reati.





A.2.2 Sistema di attribuzione di procure e deleghe

Qualora sia necessaria l'attribuzione di nuove deleghe, l'Amministratore Unico delibererà il rilascio ai soggetti predetti di specifica delega scritta che rispetti i seguenti criteri:

- ciascuna procura o delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del procuratore o delegato e il soggetto cui il procuratore o delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le procure o deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il procuratore o delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure o deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Nel caso di incarico assegnato a collaboratori, consulenti o altri ad operare in rappresentanza o nell'interesse di ASEF, deve essere prevista la forma scritta e deve essere inserita una specifica clausola contrattuale che vincoli all'osservanza del presente Modello.

A.2.3 Gestione gare

Nel corso delle gare di appalto indette da ASEF, le modalità comportamentali da adottare da parte di:

- imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici;
- tutti gli incaricati di ASEF nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti sono contenute nel documento "Codice etico degli appalti di





A.Se.F S.r.L." approvato dall'Amministratore Unico contestualmente all'approvazione del presente Modello e nelle procedure adottate dalla Società.

Nei contratti con imprese appaltatrici e subappaltatrici stipulati dopo l'entrata in vigore del presente Modello deve essere contenuta:

- a) un'apposita dichiarazione con cui la controparte dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi nel rispetto del codice etico degli appalti e del Modello 231 di ASEF;
- b) specifica clausola risolutiva espressa del contratto che preveda la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed il diritto di ASEF al risarcimento del danno nel caso in cui l'impresa violi quanto previsto dal Codice Etico degli Appalti dal Modello 231 di ASEF.

Per i contratti già in essere alla data di approvazione del Modello si prevede apposita comunicazione scritta controfirmata dalla controparte con la quale essa dichiara di aver preso visione del Modello e delle sanzioni applicabili nel caso di violazioni.

Qualora le imprese appaltatrici e subappaltatrici ne facessero richiesta ASEF si impegna a fornire una copia dei protocolli specifici che disciplinano il rapporto fra la Società ed i terzi.

Esempio di comunicazione da fare ai fornitori per contratti stipulati da ASEF preventivamente all'approvazione del presente modello: "Il consulente/fornitore/cliente, nello svolgimento delle attività del presente contratto/incarico, si impegna ad accettare ed osservare le disposizioni inerenti contenute nel Codice Etico degli Appalti e nel Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo".





A.2.4 Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti per l'esercizio delle attività aziendali

In generale in tutti i rapporti negoziali con i soggetti pubblici (Province, Comuni, ecc.), oltre al rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Modello, è fatto obbligo di:

- fornire dati veritieri e corretti in relazione a quanto richiesto per la conclusione del rapporto negoziale;
- conservare la documentazione relativa ad atti, autorizzazioni, licenze, servitù, ecc.;
- informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza nel caso di comportamenti tenuti da addetti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal decreto.

A.2.5 Rapporti con i privati in occasione dell'erogazione del servizio e di tutte le attività ad esso connesse

I rapporti con terzi sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale, cortesia, rispetto, trasparenza, disponibilità e spirito di collaborazione ai principi previsti dal Contratto di Servizio.

È vietato ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque intenda o voglia conseguire indebitamente un trattamento più favorevole di quello normalmente dovuto. È altrettanto vietato chiedere, o comunque indurre terzi a dare denaro, doni o qualsiasi altra utilità, al fine di promettere o accordare al cliente/utente un trattamento più favorevole rispetto a quello normalmente dovuto. Il riconoscimento di qualsiasi dilazione o indennizzo deve essere accordato in conformità con le disposizioni del Contratto di Servizio.





A.2.6 Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali

Nel corso dei processi penali, civili o amministrativi, è fatto divieto di:

- offrire denaro, doni o qualsiasi altra utilità a soggetti della PA (componenti collegio arbitrale, giudice, periti di ufficio, polizia giudiziaria, ecc.), al fine di ottenere un provvedimento favorevole ad ASEF;
- fornire informazioni false o alterate in modo da avvantaggiare ASEF nel corso di un processo.

È fatto obbligo di conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa (anche per il tramite di legali esterni e consulenti di parte) agli organi competenti per il contenzioso (i giudici, i componenti del collegio arbitrale, i periti d'ufficio designati, ecc.).

A.2.7 Gestione contributi, finanziamenti e sovvenzioni da soggetti pubblici

Quando vengono richieste ad organismi pubblici sovvenzioni, contributi o finanziamenti, tutti i dipendenti (compresi i consulenti esterni) coinvolti in tali attività devono:

- presentare dichiarazioni e documenti contenenti informazioni veritiere ed attinenti le attività per le quali le erogazioni possono essere legittimamente richieste e ottenute;
- conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa ai soggetti pubblici per ottenere l'erogazione del finanziamento.





Nella fase di utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di:

- destinare le erogazioni ottenute alle finalità per le quali sono state richieste e concesse;
- conservare tutta la documentazione aziendale comprovante il sostenimento dei costi per i quali è richiesto il rimborso.

Nella fase di rendicontazione dell'utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di:

- inserire nel documento di rendicontazione soltanto informazioni veritiere
 e corrette e relative alle sole spese che sono state sostenute;
- conservare tutta la documentazione aziendale comprovante la fase di rendicontazione.

A.2.8 Comportamento in sede di ispezioni e controlli da parte di soggetti pubblici

In sede di qualsiasi ispezione, accertamento, verifica (giudiziaria, tributaria, amministrativa o della normativa ambientale, condotta dalla ASL, dall'INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati/autorizzati.

Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali.

A.2.9 Gestione approvvigionamenti e contratti di consulenza

Le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi previsti nel presente Modello, dal manuale della qualità, dalle procedure societarie e sono oggetto di un costante monitoraggio.







Tali relazioni con i fornitori comprendono anche i contratti di consulenza. La stipula di un contratto con un fornitore/consulente deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza ed essere conforme al regolamento e alle procedure predisposte da ASEF.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, la Società predispone la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.

Le operazioni di acquisto ed i pagamenti devono essere autorizzati dai soggetti specificatamente designati.

Per i contratti di consulenza è fatto obbligo di seguire quanto previsto nella relativa procedura.

Tutti i rapporti di consulenza e di collaborazione con soggetti terzi devono essere formalizzati tramite contratto.

Nei contratti con i consulenti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente modello deve essere contenuta:

- a) un'apposita dichiarazione con cui la controparte dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi nel rispetto del modello 231 di ASEF e dei relativi allegati;
- b) specifica clausola risolutiva espressa del contratto che preveda la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed il diritto di ASEF al risarcimento del danno nel caso in cui l'impresa violi quanto previsto dal codice etico degli appalti del modello 231.

Per i contratti già in essere alla data di approvazione del Modello si prevede apposita comunicazione scritta controfirmata dalla controparte, con la quale essa dichiara di aver preso visione del modello e delle sanzioni applicabili nel caso di violazioni.





Nelle operazioni di acquisto è vietato:

- accordarsi con il fornitore per alterare la fatturazione delle operazioni di acquisto;
- autorizzare pagamenti per acquisti di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- chiedere, o comunque indurre il fornitore a dare denaro, doni o qualsiasi altra utilità, al fine di promettergli o aggiudicarli un qualsiasi contratto.

È fatto divieto ai fornitori di ASEF di richiedere prestazioni retribuite nonché offrire omaggi e altre liberalità salvo quelle di modico valore, pena la risoluzione del contratto e l'esclusione dall'albo fornitori.

A.2.10 Spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni

Richiamando quanto già esposto nel capitolo precedente si ribadisce che le spese di rappresentanza, gli omaggi e le sponsorizzazioni non possono avere finalità diverse da quelle della mera promozione dell'immagine aziendale.

È vietato distribuire omaggi verso funzionari della PA, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti al di fuori del modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio.

In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e documentato nel modo adeguato.

Qualora dovessero sussistere dei dubbi sul modico valore per gli omaggi offerti o ricevuti, il soggetto deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.







È altresì fatto divieto di:

- promettere od offrire denaro e/o qualsiasi forma di regalo/omaggio che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio ed assicurare un qualsiasi vantaggio per ASEF;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti.

È altresì vietato ai lavoratori di ASEF, ricevere omaggi, doni o qualsiasi altra utilità da fornitori, ditte, o da chiunque altro produca, venda o promuova beni, merci o servizi, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

A.2.11 Gestione database informatizzati

L'accesso ai sistemi informatici deve essere effettuato in conformità alla relativa procedura aziendale e comunque da personale a ciò debitamente autorizzato.

È fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati od alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all'azienda od a terzi.







L'accesso agli applicativi gestionali finalizzato all'inserimento, alla modifica di dati, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire in modo tale che consenta all'operatore autorizzato di accedervi limitatamente alla fase di sua competenza e comunque, in modo tale da rendere rintracciabile, sempre, chi ha effettuato l'operazione o la modifica.

A.3 LA LEGGE 190/2012 (C.D. LEGGE ANTICORRUZIONE)

La legge 190/2012 definisce il nucleo minimo del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.PC.) delineando le seguenti azioni di prevenzione:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate al punto a), i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione:
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra la Società ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che siano interessati a procedimenti di erogazione di vantaggi economici di qualsiasi genere;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza.





A.3.1 Coordinamento tra la L. 190/2012 ed il D.Lgs. 231/2001

Il P.N.A. stabilisce, alla voce "I P.T.P.C. e i modelli di organizzazione e gestione del D.Lgs. 231/2001", che "per evitare inutili ridondanze, qualora gli enti adottino già 'Modelli di organizzazione e gestione e controllo del rischio, sulla base del D.Lgs. 231 del 2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla L. 231/2001, ma anche a tutti quelli considerati dalla L. 190 del 2012".

ASEF, pertanto, con il presente documento intende integrare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (previsto dal D.Lgs. 231/2001) già adottato e applicato dalla Società, approvato dall'Amministratore Unico in data 20/12/2010.

A.3.2 Fattispecie di reati previste dalla L. 190/2012

La Legge Anticorruzione ha ampliato le fattispecie di reato già previste dal D.Lgs. 231/2001, introducendo le seguenti disposizioni:

- art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 2635, comma terzo, c.c. "Corruzione tra privati".

La Legge Anticorruzione, inoltre, è intervenuta modificando il testo di alcuni reati già inseriti nel D.Lgs. 231, tra cui, rilevante ai fini dell'Analisi dei Rischi, soprattutto l'art. 317 c.p. ("Concussione").





A.3.3 Aree di rischio derivanti da fattispecie di reato ulteriori

In funzione delle attività di valutazione del rischio, la Legge 190/2012 individua le aree di rischio comuni ricorrenti, rispetto alle quali anche ASEF è esposta e segnatamente:

- processi finalizzati alla selezione ed alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- processi relativi all'acquisizione ed alla gestione del servizio funebre.

A.3.3.1 Processi di selezione del personale

Negli ambiti afferenti alla selezione del personale e la predisposizione dei relativi processi, ASEF si è dotata di procedure e regolamenti ritenuti idonee a prevenire i reati previsti dalla L. 190/2012.

Pertanto, le misure previste dalla presente parte speciale devono intendersi integralmente richiamate anche con riferimento ai reati di cui alla Legge Anticorruzione.

A.3.3.2 Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di contratti di consulenza

ASEF, pur esercitando un'attività in regime di libera concorrenza che la esclude dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), ha deciso di adottare specifiche procedure per la gestione delle gare d'appalto.

ASEF ha approvato il Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori di ASEF, elaborato al fine di:





- 1) garantire che le procedure con cui la Società effettua la scelta del contraente rispondano ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- 2) fornire agli interessati specifiche informazioni sulle modalità utilizzate da ASEF per l'effettuazione degli acquisti di beni e servizi;
- 3) dotare la Società di uno strumento snello ed efficace per la regolamentazione delle modalità di scelta del contraente, in relazione alla tipologia di beni e servizi di cui necessita.

Tale strumento consentirà di effettuare tutte le opportune verifiche per la valutazione preliminare dei requisiti facenti capo alle imprese con cui ASEF instaurerà relazioni commerciali, anche finalizzate alla prevenzione dei reati previsti dalla L. 190/2012.

A.3.3.3 Processi relativi all'acquisizione e alla gestione del servizio funebre

In questa specifica area, al fine di evitare fenomeni delittuosi, è stato implementato il sistema operativo aziendale. Attraverso tale supporto, infatti, si è in grado di sottrarre ogni decisione soggettiva agli operatori dell'area potenzialmente a rischio (per es., con la designazione di fornitori di servizi esterni – fioristi, marmisti, ecc. – e di supporto) in quanto tali scelte avvengono attraverso procedure meccanizzate. Le successive verifiche sistematiche vengono eseguite da altre unità organizzative aziendali e i report sono trasmessi periodicamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione.







A.3.4 Responsabile della Prevenzione della Corruzione

L'Amministratore unico di ASEF s.r.l. ha provveduto ad individuare quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, il dirigente procuratore Luciano Dolcetti, dotato dei requisiti di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2013.

A.3.5 Formazione in materia di anticorruzione

ASEF, nella consapevolezza che la formazione costituisca uno strumento imprescindibile per un'efficace applicazione del Modello e delle prescrizioni di cui alla Legge anticorruzione, al fine di consentire la diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, nonché di prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012, provvederà ad avviare le iniziative ritenute più opportune in termini di formazione in materia etica, di integrità e di anticorruzione, integrando tali iniziative nell'ambito dei propri piani di formazione.

Particolare attenzione verrà posta alle aree sensibili sopra evidenziate.

Le iniziative saranno rivolte, in particolare:

- a tutto il personale sui temi dell'etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti del Codice di comportamento (circolare informativa ed esplicativa);
- al personale addetto alle aree di rischio (incontri di approfondimento).







Flussi informativi nei confronti del Responsabile della Prevenzione della corruzione

Si richiama quanto indicato al punto 3.6 della parte generale del Modello, precisando che il flusso delle informazioni dovrà essere rivolto anche al Responsabile della prevenzione della corruzione.

A.3.7 Controlli sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi, consulenze e assegnazione ad uffici ed altre procedure di controllo

Il D.Lgs. 39/2013 pone delle limitazioni allo svolgimento di funzioni dirigenziali in riferimento ad uffici considerati a più elevato rischio di corruzione, nel caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

Posto che la Società ha già adottato procedure di controllo in fase di assunzione, volte all'acquisizione di informazioni presso il casellario giudiziale, sono comunque vigenti misure per l'esecuzione di controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni, da assumersi in caso di esito positivo del controllo.

A.3.8 Adozione di misure per la tutela della riservatezza del dipendente o del soggetto che segnala la violazione

ASEF prevede misure volte a tutelare la riservatezza di soggetti che segnalino all'Organismo di vigilanza eventuali violazioni riscontrate.

Le misure sono esposte nel dettaglio al punto 3.6 della parte generale del Modello.

La Società provvederà ad introdurre ulteriori misure, finalizzate a rafforzare la riservatezza, anche al fine di consentire il flusso di informazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione.







Tutte le informazioni aggiornate sulle modalità di segnalazione e su ogni altra misura applicativa della L. 190/2012 sono disponibili nella sezione "Società trasparente" del sito internet di ASEF (www.asef.it).





PARTE SPECIALE "B"

REATI INFORMATICI

B.1 LE NORME DEL DECRETO (ART. 24-BIS)

La parte speciale "B" è dedicata ai reati informatici e al trattamento illecito di dati. La responsabilità amministrativa dell'ente per questo tipo di reati è prevista dall'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla L. 48/2008 e modificato da ultimo dal D.L. 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. 133/2019.

Art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.





4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Elenco dei reati previsti dagli artt. 24-bis D.Lgs. 231/2001:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter
 c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature,
 codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
 (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);





- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater
 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- violazioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. 133/2019) [fattispecie inserita dal D.L. 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. 133/2019].

B.1.1 <u>Documenti informatici (art. 419-bis c.p.)</u>

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo [Titolo VII, Capo III del Codice Penale - "Della falsità in atti"] riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

B.1.2 <u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</u>

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.





La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

B.1.3 <u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</u>

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde,





importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617-quater.

B.1.4 <u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di</u> <u>apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a</u> <u>danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</u> (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.





B.1.5 <u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di</u> comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.





B.1.6 <u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di</u> apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

B.1.7 <u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</u>

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.





B.1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

B.1.9 <u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.</u> 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.





B.1.10 <u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</u>

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

B.1.11 <u>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</u>

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

B.1.12 V<u>iolazioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale</u> cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. 133/2019)

[...]





11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

B.2. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

In generale, tutti i Destinatari

- devono impiegare la rete informatica aziendale esclusivamente per scopi,
 operazioni e comunicazioni strettamente professionali;
- devono accedere connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi solo per ragioni professionali, nei casi e per il tempo strettamente necessari;
- provvedono a comunicare all'Organismo di tutela della Sicurezza Informatica/ alla Polizia Postale qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due punti:

 la certa identificazione dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;







misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale

PARTE SPECIALE "C"

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

C.1 LE NORME DEL DECRETO (ART. 24-TER)

La parte speciale "C" è dedicata ai delitti di criminalità organizzata. La responsabilità amministrativa dell'ente per questo tipo di reati è prevista dall'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla L. 94/2009.

Art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001.

Delitti di criminalità organizzata.

- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del Codice Penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del Codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.





- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Elenco dei reati previsti dagli artt. 24-ter D.Lgs. 231/2001:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-bis.1 c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5., c.p.p.).





C.1.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.





C.1.2 <u>Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</u>

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.





Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

C.2 AREE A RISCHIO

L'Attività di ASEF non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

L'associazione a delinquere per così dire comune (art. 416 c.p.) rappresenta una fattispecie amplissima. Sarebbe un errore pensare che la norma riguardi i soli casi di bande armate o simili: la fattispecie, in realtà, è integrata ogni volta che tre persone diano vita ad un gruppo che si propone di commettere una serie non precisata di illeciti.

Conseguentemente, se più dipendenti cooperassero per commettere una serie di illeciti a vantaggio della società, ben potrebbe esservi la contestazione, oltre a quella dei reati materialmente realizzati (cd. reati-fine dell'associazione) anche del reato di associazione per delinquere.

Ciò equivarrebbe in ogni caso ad un sensibile aggravio della responsabilità amministrativa della società, che dovrebbe rispondere anche della violazione dell'art. 416 c.p.







In forza dell'art. 416 c.p. è possibile che l'ente venga chiamato a rispondere persino di reati non ricompresi tra quelli sanzionati dal Decreto, se essi (i reati-fine) vengono commessi da parte di due o più soggetti in un contesto associativo, o anche da un solo soggetto nel perseguimento degli scopi del consorzio (reato-mezzo). In casi come questi, le persone fisiche verrebbero chiamate a rispondere del reato di cui all'art. 416 c.p. in concorso con il reato-fine materialmente commesso, e di conseguenza l'ente sarebbe sanzionato in relazione ad entrambi i profili.

Peraltro, non vi devono essere equivoci sotto un altro aspetto. Perché si integri il reato non è necessario che i membri dell'associazione siano tutti dipendenti o comunque soggetti ricollegabili alla società. Il reato può essere contestato anche nel caso del dipendente che commette illeciti a vantaggio della società avvalendosi o cooperando con due o più soggetti esterni all'ente, sicché l'attenzione deve essere massima in relazione ai rapporti con i soggetti di altre società che si trovano a cooperare con ASEF, nonché con collaboratori, professionisti esterni e partner commerciali.

C.3PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

ASEF si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti anche tra i dipendenti il rispetto di principi etici e di legalità.

ASEF promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori e fornitori.

Con riferimento alle tipologie di reati richiamate si pone in rilievo come i relativi rischi appaiano già presidiati dalle regole previste nelle procedure indicate nelle







altre parti speciali (in particolare Parte Speciale "A"), nel Codice Etico e nelle altre Parti del Modello cui si rimanda.





PARTE SPECIALE "D"

REATI SOCIETARI

D.1 LE NORME DEL DECRETO (ART 25-TER)

La parte speciale "D" è dedicata ai reati societari. La responsabilità amministrativa dell'ente per questo tipo di reati è prevista dall'art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 61/2002 e modificato da ultimo dalla L. 69/2015.

Art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001

Reati societari.

- 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) [LETTERA SOPPRESSA];
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;





- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;





- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 del c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
- 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Elenco dei reati previsti dagli art. 25-ter D.Lgs. 231/2001:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) [fattispecie inserita dalla L. 69/2015];





- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) [fattispecie inserita dalla L. 262/2005];
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [fattispecie inserita dalla l. n. 262/2005];
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi primo e secondo, c.c.).

D.1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione





economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

D.1.2 False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

D.1.3 <u>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)</u>

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle





relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

D.1.4 Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di





controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

D.1.5 Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

D.1.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.





D.1.7 <u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società</u> controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

D.1.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

D.1.9 <u>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis</u> c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato





dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

D.1.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

D.1.11 <u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</u> (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.





D.1.12 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

D.1.13 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

D.1.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi primo e secondo, c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso





fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

D.2 AREE A RISCHIO

In relazione alla prevenzione dei reati societari, occorre soffermarsi sulle aree di attività che comportano il rischio astratto di commissione di illeciti:

1) attività di formazione del bilancio di esercizio (rilevazione dei fatti di gestione, determinazione dei saldi contabili di fine anno, valutazioni e stime di bilancio ecc.) e delle relazioni (per es., relazione sulla gestione) e altre comunicazioni sociali previste dalla legge;







- 2) attività di controllo svolte dal collegio sindacale (per es., rifiuto a fornire la documentazione richiesta, ostacolo allo svolgimento di verifiche e ispezioni, alterazione della documentazione fornita);
- 3) attività di aumento o riduzione del capitale sociale con valutazione dei conferimenti dei beni in natura e dei crediti (per es., formazione fittizia del capitale mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura);
- 4) predisposizione di atti e documenti da sottoporre all' Assemblea per le delibere in relazione ai punti fissati nell'ordine del giorno (per es., produzione di documenti falsi o alterati da sottoporre a delibera assembleare).

Il rischio di commissione di reati nelle aree sensibili interessa sia i soggetti apicali (Amministratore unico, dirigenti, sindaci e liquidatori, ove nominati), sia i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali. Pertanto, entrambe queste categorie di soggetti sono complessivamente indicate come "Destinatari" delle misure di seguito esposte.

D.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé





fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, siano a rischio di essere penalmente rilevanti.

Conseguentemente è fatto espressamente obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 2. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 2:





- a) restituire conferimenti al socio o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
- b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- c) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- d) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;
 - b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.





PARTE SPECIALE "E"

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

E.1 LE NORME DEL DECRETO (ART. 25-SEPTIES)

La parte speciale "E" è dedicata alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La responsabilità amministrativa dell'ente per questo tipo di reati è prevista dall'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla L. 123/2007 e modificato da ultimo dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

- 1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.





Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Elenco dei reati previsti dagli art. 25-septies D.Lgs. 231/2001:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590, terzo comma, c.p.).

E.1.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

[COMMA ABROGATO]





Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

E.1.2 Lesioni personali colpose (art. 590, terzo comma, c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.





Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

E.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, sono più specificamente a rischio le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali - validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi - analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello (cfr. Allegato III).

Inoltre, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali e i collaboratori esterni sono tenuti a conoscere e rispettare - con riferimento alla specifica area di competenza – la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e le procedure elaborate in materia dalla Società.

Ciò premesso, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

- 1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente trattazione;
- 2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, siano a rischio di rilevanza penale, anche al di fuori del catalogo di illeciti espressamente individuato dal Modello;





3. utilizzare anche occasionalmente la Società o un suo Settore allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Si evidenzia che le disposizioni dei successivi paragrafi devono intendersi come una prima analisi del sistema di controllo interno a presidio dei rischi sulla salute e sicurezza contemplati nel Modello.

Tale analisi sarà ulteriormente rafforzata da:

- specifiche attività di audit sui processi gestionali inerenti alle aree trattate;
- considerazioni che saranno espresse nelle Linee Guida di Confindustria e delle altre associazioni di categoria sulla materia.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle singole Aree a Rischio (come individuate nel paragrafo precedente), devono essere implementati in specifiche procedure Aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- processo di valutazione dei rischi, comprendente anche definizione delle linee guida e formalizzazione del l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;






3. divieto a tutti gli esponenti aziendali di porre in essere comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dal presente capitolo.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la Società, in particolare, assicurerà:

- a) l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- b) le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- c) il riesame periodico dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro;
- d) le attività di informazione, formazione e, ove necessario, addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- e) l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- f) la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e degli utenti;
- g) lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi, che si realizza attraverso, la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- h) la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- i) la più ampia comunicazione e consultazione rivolta ai Rappresentanti dei Lavoratori;







- j) l'attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi Aziendali e dai lavoratori;
- k) la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica societaria.

Nei contratti con i Collaboratori esterni, dovrà essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi.





PARTE SPECIALE "F"

DELITTI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

F.1 LE NORME DEL DECRETO (ART. 25-OCTIES)

La parte speciale "F" è dedicata ai reati contro il patrimonio in tema di ricettazione e riciclaggio. La responsabilità amministrativa dell'ente per questo tipo di reati è prevista dall'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 231/2007 e modificato da ultimo dalla L. 186/2014.

Art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.





Elenco dei reati previsti dagli art. 25-octies D.Lgs. 231/2001:

- ricettazione (art. 648 c.p.):
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter
 c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

F.1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.





Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

F.1.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.





F.1.3 <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</u>

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

F.1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.





La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

F.2 AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con clienti, fornitori e partner. Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività





intrattengono rapporti con gli stessi quali attività di vendita e di gestione delle commesse, tenuta della contabilità, redazione del bilancio e gestione della fiscalità, approvvigionamento ed appalti, gestione dei flussi finanziari.

Per quanto concerne specificatamente il reato di autoriciclaggio, in considerazione del fatto che qualsiasi delitto che arrechi un'utilità per la Società possa comportare la commissione di tale reato, si ritiene di valutare il rischio della commissione del reato in analisi come rischio diffuso.

Pertanto, tutte le aree aziendali sono in astratto a rischio di commettere un reato presupposto per la commissione del reato di autoriciclaggio, nel caso in cui la Società impieghi, sostituisca o trasferisca il denaro, i beni o le altre utilità, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Occorre, peraltro, evidenziare che in seguito alla riforma di cui al D.Lgs. 195/2021, il reato presupposto non deve essere necessariamente doloso, ma può essere anche colposo. Ciò comporta un'estensione dell'area di rischio a quelle situazioni in cui il soggetto sfrutta le conseguenze di un delitto presupposto non intenzionalmente commesso (da costui o da altri) per realizzare le condotte di occultamento o reimpiego tipiche di questa categoria di reati.

Infine, sempre con riguardo ai reati presupposto, non è necessario il precedente accertamento con sentenza passata in giudicato, potendone valutare la sussistenza lo stesso giudice che procede nei confronti dell'ente.

F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

Nell'espletamento di ogni attività nell'ambito aziendale, e più specificamente nello svolgimento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno





attenersi sia ai principi indicati nel Codice Etico, sia alle procedure applicate dalla società.

In particolare, la Società impone specificamente a tutti i Destinatari di attenersi ai seguenti principi:

- astenersi da comportamenti tali da integrare alcuna violazione di legge, ivi includendo le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé violazioni di legge, siano a rischio di rilevanza penale, anche al di fuori del catalogo di illeciti espressamente individuato dal Modello;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa
 a somme di denaro o beni qualora vi siano, nelle circostanze
 dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che
 lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti;
- rifornirsi di beni e servizi solo attraverso il ricorso ai fornitori selezionati
 che siano inseriti nell'anagrafica dei fornitori;
- selezionare i fornitori dopo avere raccolto informazioni sulle qualità e le caratteristiche degli stessi (si potrà fare riferimento anche ad ulteriori indici e parametri quali, a titolo esemplificativo, la presenza o meno di certificazioni), nonché dopo avere testato forniture di prova;
- selezionare ed identificare i clienti anche mediante la collaborazione di consulenti esterni;
- valutare in maniera continuativa l'operato e le caratteristiche dei clienti, segnalando eventuali anomalie;





- non intrattenere rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner non
 presenti all'interno dell'anagrafica fornitori/clienti, ovvero con soggetti
 dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad
 organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- registrare ogni movimentazione bancaria nei sistemi informativi utilizzati da ASEF al fine di consentire il controllo;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, attraverso la registrazione di ogni movimento;
- nel caso di pagamenti in contanti verificare l'esattezza della documentazione attestante gli avvenuti pagamenti ricevuti.

In particolare, è fatto divieto di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
- acquistare beni o servizi da fornitori che non siano registrati nell'anagrafica della Società;
- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altra utilità quando vi sia sospetto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme al di sotto dei limiti di legge e comunque di modico valore;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l'origine illecita di denaro, beni o altre utilità;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a rimettere capitali, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.









PARTE SPECIALE "G"

REATI TRIBUTARI

G.1 LE NORME DEL DECRETO (ART. 25-QUINQUIESDECIES)

La parte speciale "G" è dedicata ai reati tributari. La responsabilità amministrativa dell'ente per questo tipo di reati è prevista dall'art. 25-quinquies decies D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019, e modificato da ultimo dal D.Lgs. 75/2020.

Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Reati tributari.

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;





- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-*bis*, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.





3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Elenco dei reati previsti dagli art. 25-quinquies decies D.Lgs. 231/2001:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) [fattispecie inserita dal d.lgs. n. 75/2020];
- omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs. n. 74/2000) [fattispecie inserita dal d.lgs. n. 75/2020];
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater dal d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].

G.1.1 <u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri</u> documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture





- o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

3. [COMMA ABROGATO].

G.1.2 <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000)</u>

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è





superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

G.1.3 Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000)

- 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti,





è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-*ter*. Fuori dei casi di cui al comma 1-*bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

G.1.4 Omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.





2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-*bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

G.1.5 <u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni</u> inesistenti (art. 8 del d.lgs. n. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei
- documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- 3. [COMMA ABROGATO].

G.1.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la





conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

G.1.7 <u>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000)</u>

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

G.1.8 Indebita compensazione (art. 10-quater dal d.lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del





decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

G.2 REGOLE DI CONDOTTA

La Società è dotata di principi di comportamento idonei a eliminare il rischio di commissione dei reati indicati nella presente Parte Speciale.

In particolare l'attività di tenuta della contabilità viene svolta nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, delle norme del Codice Etico, dei valori e delle politiche della Società.

Tra i principi generali di comportamento rileva la tracciabilità: ogni operazione è adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione, e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile ex post tramite appositi supporti documentali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta che impediscano il verificarsi dei reati previsti. La presente Parte Speciale si integra con le Parti Speciali dedicate ai reati contro la pubblica amministrazione (Parte Speciale "A") e ai reati societari (Parte Speciale "D"). In esse sono indicate le regole di condotte da seguire, con riferimento particolare alle attività di "gestione fatturazione/rendicontazione" e "gestione rapporti con fornitori e settori acquisti" e pertanto si rimanda direttamente a quanto riportato nelle rispettive parti speciali del presente Modello.







Per quanto concerne l'area di rischio "gestione degli adempimenti tributari" valgono i seguenti divieti:

- divieto di compiere qualunque operazione con il fine di evadere le imposte;
- divieto di introdurre elementi fittizi nelle dichiarazioni relative alle imposte;
- divieto di predisporre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Simmetricamente, anche al fine di favorire il rispetto dei divieti di cui sopra, valgono i seguenti obblighi:

- controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da dell'emittente parte ed effettivamente ricevute dalla società;
- astenersi dal compiere operazioni simulate, nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria:
- astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi:





- astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace l procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria con il fine di sottrarsi a pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- agire verso l'esterno nei limiti dei poteri conferiti;
- approntare protocolli specifici improntati alla massima trasparenza nel caso di rapporti con società che hanno sede all'esterno.





PARTE SPECIALE "H"

REATI AMBIENTALI

H.1 LE NORME DEL DECRETO (ART. 25-UNDECIES)

La parte speciale "H" è dedicata ai reati societari. La responsabilità amministrativa dell'ente per questo tipo di reati è prevista dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 121/2011 e modificato da ultimo dalla L. 68/2015.

Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Reati ambientali.

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*octies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;





- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-*sexies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
- 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;





- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;





- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;





- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
- 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Elenco dei reati previsti dagli art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- associazione a delinquere anche di tipo mafioso aggravata dalla finalità di commissione dei reati ambientali (rubricato "Circostanze aggravanti", art. 452-octies c.p.);





- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [reato introdotto dal d.lgs. n. 21/2018];
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1 e 2 della L. 150/1992);
- falsificazione di certificati in materia di specie protette (art. 3-bis della L. 150/1992);
- detenzioni di esemplari vivi di mammiferi e rettili che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 della L. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 della L. 549/1993);
- scarichi di acque contenenti sostanze pericolose (rubricato "Sanzioni penali", art. 137 del D.Lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (rubricato "Bonifica siti", art. 257 del D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. 152/2006);





- falsità in materia di tracciamento dei rifiuti (rubricato "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006);
- installazione o esercizio di uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (rubricato "Sanzioni", art. 279 del D.Lgs. 152/2006);
- inquinamento doloso provocato da navi (rubricato "Inquinamento doloso", art. 8 del D.Lgs. 202/2007);
- inquinamento colposo provocato da navi (rubricato "Inquinamento colposo", art. 9 del D.Lgs. 202/2007).

H.1.2 <u>Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</u>

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.





Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

H.1.3 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

H.1.4 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.





H.1.5 <u>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</u>

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

H.1.6 <u>Associazione a delinquere anche di tipo mafioso aggravata dalla finalità di commissione dei reati ambientali (rubricato "Circostanze aggravanti", art. 452-octies c.p.)</u>

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della





gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

H.1.7 <u>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-guaterdecies c.p.)</u>

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter*, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano





a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

H.1.8 <u>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di</u> <u>esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</u>

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

H.1.9 <u>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito</u> protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.





H.1.10 <u>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1 e 2 della L. 150/1992)</u>

Sanzioni per le violazioni degli articoli 1 e 2 del d.m. del 31 dicembre 1983 (art. 1 della L. 150/1992)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;





- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.
- 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti





introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

<u>Violazioni del primo comma dell'art. 1 del d.m. 31.12.83 (art. 2 della L. 150/1992)</u>

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e





modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
- 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
- 3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.





- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.
- 5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

H.1.11 <u>Falsificazione di certificati in materia di specie protette (art.</u> 3-bis della L. 150/1992)

- 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
- 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.





H.1.12 <u>Detenzioni di esemplari vivi di mammiferi e rettili che</u> <u>costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6</u> della L. 150/1992)

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
- 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
- 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.





- COMUNE DI GENOVA
 - 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
 - 5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
 - 6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

H.1.13 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 della L. 549/1993)

- 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di





cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. [PERIODO SOPPRESSO].
- 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
- 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge,

prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.





6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la

revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

H.1.14 <u>Scarichi di acque contenenti sostanze pericolose (rubricato "Sanzioni penali", art. 137 del D.Lgs. 152/2006)</u>

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma
- 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le





altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

- 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
- 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
- 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
- 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.





- 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
- 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
- 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.
- 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
- 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.
- 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da





essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

H.1.15 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 152/2006)

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma
- 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i





rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

- 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
- 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.





- 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
- 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

H.1.16 <u>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque</u> <u>superficiali o delle acque sotterranee (rubricato "Bonifica siti", art.</u> 257 del D.Lgs. 152/2006)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena





dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

- 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
- 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
- 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

H.1.17 <u>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. 152/2006)</u>

- 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
- 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione





amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

- 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati





nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

- 6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
- 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si





applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

- 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
- 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.





11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera

correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

- 12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

H.1.18 Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a





26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

H.1.19 <u>Installazione o esercizio di uno stabilimento in assenza</u> dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (rubricato "Sanzioni", art. 279 del D.Lgs. 152/2006)

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è





assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-





bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-*bis*, comma 6.

- 4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
- 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.
- 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.





H.1.20 <u>Inquinamento doloso provocato da navi (rubricato</u> "Inquinamento doloso", art. 8 del D.Lgs. 202/2007)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
- 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

H.1.21 <u>Inquinamento colposo provocato da navi (rubricato "Inquinamento colposo", art. 9 del D.Lgs. 202/2007)</u>

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o





💮 COMUNE DI GENOVA

a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

H.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente:

- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);
- possano compromettere i presidi di tutela ambientale adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001;
- di tenere comportamenti in violazione alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico.

È fatto, inoltre, obbligo di:

- osservare tutti i dettami previsti dal D.Lgs 152/2006 (Testo Unico ambientale) o da altre leggi e regolamenti che tutelano l'ambiente;
- osservare i protocolli e le procedure che disciplinano l'attività aziendale.







I Destinatari della presente sezione devono esercitare un controllo continuo e puntuale teso ad evidenziare i rischi che potrebbero comportare la realizzazione dei reati indicati nell'art. 25-undecies ed in generale qualunque situazione che possa comportare un pericolo per la tutela ambientale, in conformità a progetti approvati dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs 152/2006.

Con riferimento ai reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale e delitti colposi contro l'ambiente ai sensi degli artt. 452-bis, 452-quater e 452-quinquies c.p., nonché ai reati di carattere associativo che determinano "circostanze aggravanti" ai sensi dell'art. 452-octies del c.p., si pone in rilievo come i relativi rischi appaiano già presidiati dai principi di controllo specifici sopra definiti, dalle regole previste nel Codice Etico e nelle altre Parti del Modello cui si rimanda.

Il personale della società, a qualsiasi titolo coinvolto in attività che comportino impatti ambientali, è tenuto ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico.





REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001"





INDICE SOMMARIO

Articolo 1	
Finalità	3
Articolo 2	
Nomina e composizione	4
Articolo 3	
Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza	4
Articolo 4	
Convocazione, voto e delibere dell'Organismo di Vigilanza	5
Articolo 5	
Verbali delle riunioni	6
Articolo 6	
Obblighi di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza	6
Articolo 7	
Poteri dell'Organismo di Vigilanza	7
Articolo 8	
Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari	8
Articolo 9	
Sistema sanzionatorio	8
Articolo 10	
Modifiche al Regolamento	۶





Articolo 1 - Finalità

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "O.d.V.") presso la Società A.Se.F. S.r.L. (di seguito "ASEF"), nominato dall'Amministratore Unico, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'O.d.V., dotato di pieni ed autonomi poteri di iniziativa, ha il compito di valutare l'adeguatezza del Modello di organizzazione e gestione (di seguito "Modello") adottato da ASEF, nonché di vigilare sul funzionamento ed osservanza dello stesso, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 1.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'O.d.V. deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 1.3 A garanzia del principio di terzietà, l' O.d.V. è collocato in posizione di staff al vertice gerarchico della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente all'Amministratore Unico e, in via straordinaria, al Collegio Sindacale, qualora le violazioni emerse siano di particolare gravità.
- 1.4 L'O.d.V. dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo. All'O.d.V. non è attribuito alcun compito operativo che, rendendolo partecipe di decisioni, ne potrebbe minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.
- 1.5 L'Organismo, nello svolgimento dei suoi compiti, si avvale delle competenti strutture.





Articolo 2 – Nomina e composizione

- 2.1 L'O.d.V. è un organo collegiale composto da 2 (due) a 3 (tre) membri interni o esterni alla società dotati di idonei requisiti di professionalità ed indipendenza, nominati dall'Amministratore Unico.
- 2.2 Il Presidente dell'O.d.V. viene nominato dall'Amministratore Unico ed ha il compito di curare le formalità relative alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno ed allo svolgimento delle riunioni dell'Organismo.
- 2.3 La nomina designata dall'Amministratore Unico deve essere formalmente accettata da ciascun membro designato.

Articolo 3 - Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo

- 3.1 I membri dell'Organismo durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
- 3.2 L'Amministratore Unico di ASEF può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo per giusta causa.
- 3.3 La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo, così come il verificarsi delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui al punto 3.2 del Modello, comporta la decadenza automatica del membro effettivo dell'Organismo dall'ufficio.
- 3.4 In caso di rinuncia o decadenza di un membro dell'Organismo, l'Amministratore Unico provvederà senza indugio alla sostituzione. Il nuovo membro scadrà insieme a quelli già in carica.
- 3.5 In caso di rinuncia, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano di età, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Amministratore Unico abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.





Articolo 4 - Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

- 4.1 L'Organismo si riunisce, su convocazione del Presidente o in sua assenza del membro più anziano di età, almeno due volte all'anno, con cadenza semestrale, e comunque ogni volta che ne sia fatta richiesta da un membro o se ne presenti la necessità.
- 4.2 La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, due giorni lavorativi prima di tale data al recapito indicato dal membro.
- 4.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo.
- 4.4 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal membro più anziano di età, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.
- 4.5 Le delibere dell'Organismo, in composizione dualistica, sono prese all'unanimità. In caso di disaccordo, l'Organismo dovrà riferire tempestivamente all'Amministratore Unico.
- 4.6 È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di dare comunicazione agli altri membri e di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'oggetto della delibera. L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione deve essere fatta constatare dal verbale della seduta.
- 4.7 In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera è annullabile su istanza di ogni membro dell'Organismo.







Articolo 5 - Verbali delle riunioni

- 5.1 Ogni riunione è soggetta a verbalizzazione. Il verbale deve attestare nel dettaglio l'attività svolta e le decisioni prese dall'Organismo. Il verbale è redatto dal membro dell'Organismo designato quale Segretario.
- 5.2 Ciascun membro dell'Organismo presente alla riunione ha diritto di far annotare nel verbale le sue osservazioni e i motivi del suo dissenso.
- 5.3 Il verbale è trascritto in un apposito registro cartaceo numerato (c.d. Libro dei verbali). Il Libro dei verbali è conservato a cura del membro dell'Organismo designato quale Segretario con modalità atte ad impedirne la sottrazione e la manipolazione da parte di soggetti non autorizzati.
- 5.4 La redazione dei verbali e la conservazione del Libro dei verbali può avvenire con modalità informatiche. Devono essere garantite, in ogni caso, l'integrità, la stabilità, la leggibilità dei documenti conservati, nonché l'accessibilità nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 6 - Obblighi di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza

- 6.1 I membri dell'Organismo devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso.
- 6.2 I membri dell'Organismo devono improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 6.3 I membri dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Amministratore Unico.
- 6.4 I membri dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello 231 e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo. In ogni caso, ogni informazione





in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 - Poteri dell'Organismo di Vigilanza

- 7.1 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti indicati nell'articolo precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:
 - accedere a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
 - avvalersi, previa autorizzazione dell'Amministratore Unico, di soggetti terzi di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del Modello 231;
 - richiedere ai dipendenti di ASEF di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello 231 e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso.
- 7.2 Nell'esecuzione delle verifiche di cui al comma precedente l'Organismo ha libero accesso a tutta la documentazione societaria rilevante e deve essere costantemente aggiornato dal *management*, anche tramite apposite riunioni, sugli aspetti dell'attività societaria che possono esporre la società al rischio conseguente alla commissione di reati previsti dalla normativa. L'O.d.V. deve poter esprimere un parere di adeguatezza dei controlli posti a presidio dei rischi elementari di processo e, su tale base, formulare un giudizio complessivo di adeguatezza dei presidi della società rispetto alle fattispecie di rischio reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001.







Articolo 8 - Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari

- L'Organismo riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'individuazione di eventuali aspetti critici e comunica all'Amministratore Unico l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Con periodicità almeno annuale sono previste linee di riporto nei confronti all'Amministratore Unico.
- 8.2 L'Organismo deve segnalare tempestivamente all'Amministratore Unico:
 - qualsiasi violazione del Modello 231 ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza attraverso una segnalazione, anche tramite un canale "dedicato" come previsto dal Modello, o che sia stata accertata dall'Organismo stesso;
 - ogni informazione rilevante al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
- 8.3 L'Organismo di vigilanza può essere convocato e può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico.

Articolo 9 - Sistema sanzionatorio

9.1 L'O.d.V. verifica il rispetto delle procedure d'informazione circa l'esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare. La gestione dei procedimenti disciplinari deve, in ogni caso, rispettare le caratteristiche di status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. Per quanto concerne l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari si richiama quanto previsto dal Modello, da intendersi ivi integralmente trascritto.

Articolo 10 - Modifiche al Regolamento

10.1 Il presente regolamento può essere modificato esclusivamente dall'Organismo di Vigilanza, con approvazione dell'Amministratore Unico.





CODICE ETICO DEGLI APPALTI DI ASEF SRL







Finalità e Struttura

Ambito di applicazione	3
PRIMA PARTE	
Imprese concorrenti, appaltatrici o subappaltatrici degli a servizi e forniture indetti da A.Se.F. S.r.L	ppalti di lavori,
1. Dovere di correttezza	4
2. Concorrenza	4
3. Controllo	4
4. Rapporti con la stazione appaltante	5
5. Dovere di segnalazione	5
6. Interposizione di manodopera	5
7. Mancata accettazione	6
8. Violazioni del Codice Etico	6
SECONDA PARTE	
Condotta dei dipendenti della stazione appalta	ante
9. Imparzialità	7
10. Riservatezza	7
11. Indipendenza e dovere di astensione	7
12. Regali ed altre utilità	8
13. Attività collaterali	8
14. Esecuzione del contratto	8
15. Doveri del Responsabile	8
16. Inosservanza	8
16. Inosservanza	8





Finalità e struttura

Ambito di applicazione

- 1. Oggetto del presente "Codice Etico degli appalti di A.Se.F. S.r.L." sono le modalità comportamentali adottate nel corso delle gare di appalto indette da A.Se.F. S.r.L. dalle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici.
- 2. Il Codice costituisce condizione di ammissione alle gare di appalto indette da A.Se.F. S.r.L. e costituisce parte integrante di tutti i contratti e convenzioni.
- 3. Il Codice viene adottato nell'ambito del processo di "risk management" previsto da A.Se.F. S.r.L. in attuazione del D.Lgs. 231/01 quale componente del "sistema di controllo preventivo" a copertura dei rischi; costituisce, inoltre, un'integrazione, specificamente mirata all'attività contrattuale.

Esso regola i comportamenti posti in essere dai dipendenti della stazione appaltante in occasione di ogni fase delle procedure relative ad appalti, negoziazioni e contratti di A.Se.F. S.r.L.

4. Il Codice si applica a tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati, che, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti, nell'ambito dell'organizzazione interna di A.Se.F. S.r.L, intervengono nei suddetti procedimenti.





PRIMA PARTE

IMPRESE CONCORRENTI, APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI DEGLI APPALTI INDETTI DA A.Se.F. S.r.L.

1. Dovere di correttezza

1.1 L'impresa concorrente, appaltatrice o subappaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti di A.Se.F. S.r.L., che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici o subappaltatrici.

2. Concorrenza

- 2.1. Le imprese partecipanti alle gare di appalto sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", di cui alla legge n. 287 del 1990 e s.m.i., e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
- 2.2. Ai fini del presente codice, si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale.

In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per sé stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

3. Controllo

3.1. A garanzia della par condicio tra i concorrenti e della segretezza delle offerte, l'impresa concorrente non deve trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, né in alcuna forma di collegamento







sostanziale che comporti la presentazione di più offerte riconducibili ad un unico centro decisionale e, dunque, il venir meno del principio della segretezza dell'offerta.

4. Rapporti con la stazione appaltante

- 4.1. L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi da A.Se.F. S.r.L. si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
- 4.2. Non è consentito proporre opportunità di impiego e/o commerciali che comportino vantaggi personali per il dipendente; sono vietate le offerte di denaro o doni ai dipendenti ed ai loro parenti, così come non è consentito il tentativo di porre in essere tali condotte.
- 4.3. All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito in conformità alla normativa vigente.

5. Dovere di segnalazione

- 5.1. L'impresa ha l'obbligo di segnalare ad A.Se.F. S.r.L.:
 - qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto;
 - qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

6. Interposizione di manodopera

- 6.1. Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
- 6.2. Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo.







7 Mancata accettazione

7.1. Il presente Codice Etico, sottoscritto dall'Amministratore Unico della Società, deve essere allegato ai documenti prodotti in sede di offerta delle singole gare, a pena di esclusione dalle stesse.

8. Violazioni del Codice Etico

- 8.1. La violazione delle norme contenute nel presente Codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto (artt. 2, 3 e 6), comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
- 8.2. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del medesimo per colpa dell'impresa appaltatrice.

Le segnalazioni possono essere inviate in forma cartacea al seguente indirizzo: A.Se.F. S.r.L, Organismo di Vigilanza, Via Frugoni, 25 A, 16121 Genova, apponendo la dicitura "riservato".





SECONDA PARTE

CONDOTTA DEI DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

9. Imparzialità

9.1. Il dipendente garantisce la parità di trattamento delle imprese che vengano in contatto con A.Se.F. S.r.L. Egli si astiene dal compimento di qualsiasi atto arbitrario che possa produrre effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale; inoltre, non rifiuta e non accorda ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente accordati o rifiutati ad altri.

10. Riservatezza

- 10.1. Il dipendente, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni comunicate dalle imprese che entrano in contatto con A.Se.F. S.r.L.:
 - si astiene dal diffondere e dall'utilizzare, a scopo personale, le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti posti a tutela del diritto di informazione e di accesso;
 - mantiene, con particolare cura, la riservatezza circa l'intera procedura di gara e sui nominativi dei concorrenti fino all'aggiudicazione;
 - non incontra, fatto salvo le procedure "aperte", le imprese partecipanti durante lo svolgimento della gara; eventuali richieste di informazioni gli dovranno essere inoltrate per iscritto, e fornirà, stesso mezzo, i chiarimenti all'impresa richiedente.

11. Indipendenza e dovere di astensione

- 11.1. Il dipendente non svolge alcuna attività contrastante con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio ed evita ogni coinvolgimento in situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine di A.Se.F. S.r.L.
- 11.2. Il dipendente rende nota al Dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni, o ad altri Organismi le cui attività si intersechino con lo svolgimento dell'attività negoziale propria dell'ufficio.
- 11.3. Il dipendente opera in posizione di autonomia ed evita di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.







12. Regali ed altre utilità

- 12.1. Il dipendente non chiede, né accetta, per sé o per altri, regali od altre utilità offerti da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture ed agli appalti indetti da A.Se.F. S.r.L.
- 12.2. Il dipendente non accetta dai fornitori, dagli appaltatori e da qualsivoglia contraente dell'azienda, per uso e/o vantaggio personale o di terzi, utilità spettanti all'acquirente in relazione all'acquisto di beni e servizi per ragioni di ufficio.

13. Attività collaterali

13.1. Il dipendente non accetta da soggetti che hanno rapporti con A.Se.F. S.r.L., retribuzioni od altre prestazioni in denaro o in natura, né incarichi di collaborazione in qualsivoglia forma e/o modalità.

14. Esecuzione del contratto

14.1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata in modo oggettivo e deve risultare da documentazione scritta; inoltre, la relativa contabilizzazione sarà conclusa nei tempi stabiliti.

15. Doveri del Responsabile

- 15.1. Il Responsabile è tenuto ad osservare tutti gli obblighi imposti al dipendente dalla normativa vigente e dal presente Codice.
- 15.2. Egli è tenuto, altresì, a vigilare sull'osservanza dei predetti obblighi da parte dei dipendenti, adottando a tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con una cadenza temporale adeguata alla tipologia di attività da verificare.
- 15.3. Il Responsabile collabora attivamente ad ogni controllo effettuato da A.Se.F. S.r.L., da autorità amministrative o giudiziarie.

16. Inosservanza

16.1. La violazione degli obblighi contenuti nel presente Codice – configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte - comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari.